

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1841/88 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nel settore dei trasporti intracomunitari di merci su strada il Consiglio conferma l'intenzione di realizzare entro il 1° gennaio 1993 un mercato libero senza restrizioni quantitative e le necessarie misure di esecuzione;

considerando che, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 1985 nella causa 13/83 (4) e alle conclusioni adottate il 28 e 29 giugno 1985 dal Consiglio europeo in merito alla comunicazione della Commissione sul completamento del mercato interno, nelle sessioni del 14 novembre 1985, del 30 giugno 1986 e del 25 giugno 1987 il Consiglio si è dichiarato d'accordo sulla creazione di un mercato unico senza restrizioni quantitative nel settore dei trasporti intracomunitari di merci su strada al più tardi per il 1992, nonché sull'eliminazione delle distorsioni delle concorrenze e su una soluzione del problema del transito comunitario attraverso paesi terzi, allo scopo di evitare discriminazioni tra vettori dei vari Stati membri;

considerando che per facilitare un passaggio graduale al mercato unico occorre fissare fin da ora l'aumento del contingente comunitario per il 1988 ed il 1989;

considerando che per il 1989 occorre semplificare il metodo di ripartizione tra gli Stati membri nel numero di autorizzazioni risultante dall'aumento del contingente comunitario distribuendo dette autorizzazioni su base interamente lineare, fatto salvo il metodo da applicare ulteriormente;

considerando che è necessario decidere già nel presente regolamento l'istituzione al 1° gennaio 1993 del regime definitivo di accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada nella Comunità, per consentire ai vettori di adattarsi in tempo utile alla nuova organizzazione del mercato;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3164/76 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1879/87 (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3164/76 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal testo seguente:

« Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada »;

2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 3 »*

1. Per il 1988 il numero totale di autorizzazioni comunitarie assegnate all'insieme degli Stati membri nel quadro del contingente comunitario è fissato a 17 153.

Il numero di autorizzazioni comunitarie assegnate a ciascuno degli Stati membri è stabilito come segue:

Belgio	1 488
Danimarca	1 444
Germania	2 374
Grecia	658
Spagna	1 543
Francia	2 018
Irlanda	671
Italia	2 022
Lussemburgo	693
Paesi Bassi	2 014
Portogallo	873
Regno Unito	1 265

(1) GU n. C 65 del 12. 3. 1987, pag. 4.

(2) GU n. C 281 del 19. 10. 1987, pag. 77.

(3) GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 34.

(4) GU n. C 144 del 13. 6. 1985, pag. 4.

(5) GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 3.